

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Donau Versicherung AG – Vienna Insurance Group.

Sede legale e direzione generale in Schottenring, 15, 1010 Vienna (Austria);

Sede secondaria (Rappresentanza Generale per l'Italia) in Via B. Quaranta, 45, 20139 Milano, tel.: +39028975691, fax n.: +390289756920;

Sito internet: www.donauassicurazioni.it; e-mail: info@donauassicurazioni.it; PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it.

La Compagnia esercita la propria attività in base all'autorizzazione rilasciata dall'Autorità di Vigilanza per le Assicurazioni in Austria, denominata "Finanzmarktaufsicht – FMA".

La Compagnia è ammessa ad operare in Italia in regime di stabilimento, ai sensi dell'Articolo 23 del D.Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005 ("Codice delle Assicurazioni Private"), ed è iscritta nell'Elenco I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione tenuto dall'IVASS con il Codice Impresa D867R al n. I.00067.

L'ammontare del patrimonio netto della Compagnia risultante dall'ultimo bilancio approvato nel 2017 è di 90,65 milioni di Euro (di cui € 62,05 milioni per il ramo danni ed € 28,60 milioni per il ramo vita).

Il capitale sociale è pari a 16,57 milioni di Euro (di cui € 10,36 milioni per i rami danni ed € 6,21 milioni per i rami vita).

Il totale delle riserve patrimoniali ammonta a 74,08 milioni di Euro (di cui € 51,70 milioni per i rami danni ed € 22,38 milioni per i rami vita).

L'indice di solvibilità della gestione danni è pari al 229,20%.

Le informazioni relative alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR), sono disponibili sul sito al seguente link: <https://www.donauversicherung.at/die-donau/unternehmensberichte/>

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Questo contratto multirischio copre l'Assicurato per i rischi connessi all'esercizio di una impresa, relativamente alle garanzie incendio, furto, responsabilità civile, elettronica, danni indiretti. Al contratto si applica la legge italiana.

L'ampiezza dell'impegno dell'Impresa è rapportato alle opzioni prescelte dal Contraente, dai massimali e, se previste, dalle somme assicurate concordate con il Contraente.

SEZIONI E GARANZIE OPERANTI IN BASE ALLE OPZIONI PRESCELTE DAL CONTRAENTE:

SEZIONE 1 - INCENDIO ED EVENTI SPECIALI

La Società risponde:

a) di tutti i danni materiali subiti dalle cose assicurate per effetto di taluno dei rischi garantiti e cioè:

- 1) dei danni diretti verificatisi per effetto di taluno dei rischi garantiti;
- 2) dei danni consequenziali verificatisi come conseguenza immediata di taluno dei rischi garantiti;
- 3) dei danni immateriali ed indiretti subiti a seguito di interruzione totale o parziale dell'Attività assicurata;
- 4) dei costi aggiuntivi necessari in caso di miglorie edili e/o tecniche in base a disposizioni delle Autorità;
- 5) dei costi di ripristino e duplicazione di atti, di piani, di documenti commerciali, di supporti per memorizzare dati e i dati ivi contenuti;

b) delle spese di:

- 1) demolizione e sgombero dei residui del sinistro;
- 2) rimozione, deposito e ricollocamento, di cose assicurate diverse da quelle colpite dal sinistro;
- 3) delle spese e onorari di competenza dei Periti;
- c) dei costi e/o oneri di urbanizzazione;
- d) degli onorari di riprogettazione del fabbricato.

Queste spese sono inoltre rimborsabili in aggiunta a quanto automaticamente previsto, nella forma a primo rischio assoluto, fino alla concorrenza del limite di indennizzo stabilito nella Scheda di polizza per ogni

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683



sinistro.

Rischi garantiti

- 1) Incendio
- 2) Fulmine
- 3) Esplosione, implosione e scoppio
- 4) Caduta di aeromobili
- 5) Caduta di ascensori e montacarichi
- 6) Urto di veicoli
- 7) Fumo, gas, vapori
- 8) Onda sonora
- 9) Danni all'installazione elettrica della luce e dell'energia dovuti a fulmine indiretto
- 10) Fuoriuscita da sprinkler
- 11) Eventi atmosferici
- 12) Acqua condotta
- 13) Ricerca e riparazione guasti e occlusione condutture
- 14) Fenomeno elettrico
- 15) Eventi socio politici, atti vandalici, terrorismo e sabotaggio

Garanzie aggiuntive:

- 1) Ricorso terzi – operante qualora esercitata la relativa opzione
- 2) Rischio locativo – operante qualora esercitata la relativa opzione
- 3) Merci refrigerate – operante qualora esercitata la relativa opzione
- 4) Fenomeno elettrico in aumento - operante qualora esercitata la relativa opzione
- 5) Spese di demolizione e sgombero, rimozione e ricollocamento in aumento – operante qualora esercitata la relativa opzione
- 6) Lastre in aumento - operante qualora esercitata la relativa opzione
- 7) Veicoli e/o natanti di terzi in consegna e custodia - operante qualora esercitata la relativa opzione

SEZIONE 2 - FURTO E RAPINA

La Società si obbliga a indennizzare all'Assicurato i danni indennizzabili (sotto definiti) per le perdite e i danneggiamenti subiti, nel corso del periodo di assicurazione in corso, delle cose assicurate precisate nella Scheda di polizza, esistenti nell'ubicazione ivi indicata e relative all'esercizio assicurato, quando tali perdite e danneggiamenti siano prodotti da qualsiasi degli eventi in seguito elencati e denominati rischi garantiti.

Danni indennizzabili

La Società risponde:

- (a) di tutti i danni materiali diretti subiti dall'Assicurato a causa della perdita o del danneggiamento delle cose assicurate per effetto di taluno dei rischi garantiti;
- (b) di un importo pari al 10% dell'indennizzo liquidabile a seguito di furto, rapina od estorsione, quale danno indiretto per mancato utile;
- (c) delle spese di recupero e ripristino, ossia delle spese incorse – previo consenso scritto degli Assicuratori – per recuperare (o tentare di recuperare) o ripristinare le cose assicurate perdute o danneggiate a causa del sinistro;
- (d) delle spese per la sostituzione di serrature;
- (e) delle spese e onorari di competenza dei Periti;
- (f) dei costi di duplicazione di atti, di piani, di documenti;
- (g) dei danni alla recinzione e all'opera di cinta;
- (h) delle spese supplementari per misure di sicurezza provvisorie;

L'assicurazione comprende inoltre:

- (i) il contenuto di distributori automatici e di espositori;
- (j) le spese di ammortamento dei titoli;
- (k) il contenuto presso fiere e mostre;
- (l) Il furto di oggetti pregiati;
- (m) Il furto, la rapina, l'estorsione e lo scippo anche se avvenuti fuori sede.

Rischi garantiti

- 1) Asportazione delle cose assicurate dall'interno dei locali dell'esercizio assicurato, a seguito di:
 - 1.1 Furto quale definito dall'articolo 624 del Codice Penale,
 - 1.2 Rapina quale definita dall'articolo 624 del Codice Penale,
 - 1.3 Estorsione
- 2) Guasti ed atti vandalici
- 3) Reintegro delle somme assicurate
- 4) Furto di veicoli e/o natanti all'aperto nell'area in uso all'azienda
- 5) Guasti ed atti vandalici in aumento – operante se esercitata la relativa opzione
- 6) Garanzia Portavalori e valori – operante se esercitata la relativa opzione: asportazione delle cose assicurate, escluse le merci mentre si trovano all'esterno dei locali dell'esercizio assicurato, a seguito di fatto commesso sul "personale addetto", a seguito di:
 - 6.1 Furto con infortunio/malore
 - 6.2 Furto con destrezza
 - 6.3 Furto
 - 6.4 Scippo
 - 6.5 Rapina

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683



**SEZIONE 3 -
RESPONSABILITA'
CIVILE VERSO TERZI**

Responsabilità civile

I) verso terzi

Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per:

- morte e lesioni personali
- distruzione, deterioramento, danneggiamento di cose
- danneggiamenti, lesioni, morte di animali,

in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione ai rischi descritti in polizza.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone di cui debba rispondere, ed inoltre la garanzia comprende, a titolo esemplificativo e non limitativo, i rischi derivanti:

- dalla proprietà e dalla conduzione dei servizi aziendali;
- dalla proprietà e dalla conduzione di beni immobili;
- dalla proprietà, dalla conduzione, dall'esercizio e dalla manutenzione delle macchine, delle attrezzature, degli impianti e delle installazioni pertinenti;
- dalla proprietà, dalla conduzione, dalla manutenzione e dall'uso di mezzi meccanici di trasporto;
- dalla proprietà, dalla conduzione, dalla manutenzione e dall'uso, all'interno dell'area aziendale, di carrelli elevatori;
- dalla proprietà, dalla conduzione, dalla manutenzione e dall'uso di mezzi meccanici di sollevamento e trasporto (purchè non soggetti all'obbligo assicurativo ai sensi della legge 22 dicembre 1969, n° 990 e relativo regolamento);
- dalla proprietà e dalla detenzione di animali domestici, inclusi cani da guardia;
- dalla proprietà, dall'installazione, dall'uso e dalla manutenzione di targhe, insegne (anche luminose);
- dall'organizzazione e dalla gestione di attività dopolavoristiche e ricreative;
- dalla partecipazione a convegni, congressi, corsi professionali e seminari;
- dalla somministrazione di cibi e bevande;
- dalle operazioni di manutenzione dei fabbricati;
- dalla committenza alla guida dei veicoli.

Condizioni integrative

Nel limite del massimale stabilito ed indicato nella Scheda di polizza, l'assicurazione comprende le responsabilità qui di seguito elencate.

1. Interruzione o sospensione di attività;
2. Danni ad automezzi di terzi;
3. Danni da incendio;
4. Spargimento d'acqua;
5. Appaltatori e subappaltatori.

Estensione dell'assicurazione

Nel limite del massimale stabilito ed indicato nella Scheda di polizza, l'assicurazione è estesa a comprendere le responsabilità qui di seguito elencate, previa attivazione di ogni singola garanzia mediante pagamento del relativo sovrappremio:

- a) Smercio;
 - b) Danni alle cose di terzi movimentate, rimorchiate, sollevate;
 - c) Danni alle cose di terzi che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori;
 - d) Danni a cose di proprietà dei clienti;
 - e) Inquinamento accidentale;
 - f) RC Postuma (Legge n. 46 del 5 marzo 1990);
 - g) RC Postuma – danni subiti e/o causati da veicoli a motore o da natanti sottoposti a manutenzione od oggetto di lavori di installazione;
 - h) RC Postuma – danni cagionati a terzi dalle cose montate, installate o oggetto dei lavori di manutenzione dopo l'ultimazione dei lavori;
 - i) Danni a cose in consegna e custodia;
 - j) Danni a condutture e impianti sotterranei;
 - k) Danni da cedimento e/o franamento del terreno;
 - l) Danni da furto;
 - m) RC lavanderia, lavasecco e stireria;
 - n) RC lavanderie industriali, tintorie tessuti e filati;
 - o) RC per danni diversi da incendio a veicoli di terzi in consegna e/o custodia;
 - p) RC sola proprietà fabbricato.
- II) verso i prestatori di lavoro

Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge per morte o lesioni corporali sofferti, nel corso del periodo di assicurazione, da parte di suoi prestatori di lavoro addetti all'esercizio dell'attività dichiarata e riportata nella Scheda di polizza.

L'assicurazione vale anche per le azioni esperite dall'INAIL ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R.

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683



	<p>30/06/1965 n.1124 e successive modifiche e/o integrazioni nonché per gli effetti del D.Lgs. 23/2/2000 n. 38. Per ogni persona colpita da sinistro verrà applicata una franchigia pari a € 2.500,00 in caso di danno biologico. L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi di legge per l'assicurazione sociale obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, salvo il caso di irregolarità dovute a erronee interpretazioni date in buona fede alle norme vigenti in materia.</p> <p>L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza massima complessiva del limite di indennizzo convenuto ed esposto nella Scheda di polizza, col sottolimito fissato nella Scheda di polizza per ogni prestatore di lavoro infortunato.</p>
SEZIONE 4 - ELETTRONICA	<p>La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati agli impianti ed alle apparecchiature elettroniche, collaudati e pronti per l'uso cui sono destinati, da qualunque evento, quali a titolo esemplificativo e non limitativo: errori di manovra, errata manipolazione, mancato funzionamento di dispositivi di protezione, incendio, furto, caduta accidentale, fenomeno elettrico, incuria, imperizia, negligenza.</p> <p>Supporti dati (operante qualora indicato il valore della rispettiva partita) La Società risponde dei danni materiali e diretti causati a nastri o dischi magnetici, schede perforate od altri supporti di dati a seguito di sinistro indennizzabile a termini dell'art. 1.1 "Perdite e danni materiali e diretti a macchine elettroniche" unitamente ai costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione ed il riacquisto dei programmi in licenza d'uso.</p> <p>Programmi in licenza d'uso La Società risponde dei costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione ed il riacquisto dei programmi in licenza d'uso distrutti danneggiati o sottratti.</p> <p>Maggiori costi (operante qualora indicato il valore della rispettiva partita) In caso di sinistro indennizzabile a termine dell'art. 1.1 "Perdite e danni materiali e diretti a macchine elettroniche" che provochi l'interruzione parziale o totale di funzionamento delle macchine elettroniche assicurate, la Società indennizza i maggiori costi dovuti all'uso di un impianto o apparecchio sostitutivo.</p> <p>Impianti ed apparecchi ad impiego mobile Gli impianti ed apparecchi ad impiego mobile, come tali specificati nella polizza, sono assicurati anche durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano, nell'ambito dei paesi UE, a condizione che, per natura e costruzione, essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi e che tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione. Non sono tuttavia indennizzabili i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi.</p>
SEZIONE 7 - DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO (a forma di diaria)	<p>La Società si obbliga ad indennizzare il danno derivante dalla forzata inattività, per effetto di un Sinistro risarcibile a termini della polizza Danni Diretti ed Indiretti, per ogni giorno di inattività totale dell'Azienda assicurata.</p> <p>La garanzia prestata con la presente sezione è subordinata alle seguenti condizioni che si considerano essenziali per la validità del contratto:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) che la totalità delle cose mobili ed immobili serventi all'andamento dell'attività svolta rimanga assicurata per tutta la durata della presente sezione anche contro i danni materiali e diretti; 2) l'eventuale sospensione o cessazione della sezione contro i danni materiali e diretti comporterà la contestuale sospensione o cessazione della presente sezione anche senza particolare preavviso; 3) Il contratto è automaticamente risolto al verificarsi di una delle seguenti condizioni: <ol style="list-style-type: none"> a) il fallimento o ammissione dell'azienda alla procedura di amministrazione controllata o ad altra procedura concorsuale; b) messa in liquidazione o cessazione dell'azienda anche se a causa di un sinistro; c) cessione o alienazione, parziale o totale, dell'azienda stessa; d) chiusura in perdita di due esercizi consecutivi. <p>Franchigia sulle sezioni "Incendio" e "Furto" La condizione che subordina l'indennizzabilità dei "danni indiretti" all'indennizzabilità del danno diretto non verrà applicata ogni qual volta:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) il danno diretto di cui alla sezione Incendio non sia risarcibile in quanto di importo non superiore ad un determinato ammontare; b) la circostanza di cui alla lettera a) costituisca l'unico motivo di rifiuto dell'Indennizzo.
SEZIONE 7 - DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO (a forma di margine di contribuzione)	<p>Qualora in conseguenza di un danno materiale indennizzabile ai sensi della polizza (anche se tale danno rientri nelle franchigie previste dalla polizza stessa), dovesse verificarsi un'interruzione totale o parziale dell'attività dichiarata, la Compagnia si obbliga a indennizzare l'Assicurato dei conseguenti danni immateriali e indiretti, ovvero:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) la perdita del MARGINE DI CONTRIBUZIONE dovuto alla riduzione dei RICAVI DI VENDITA e delle Rimanenze; b) le spese supplementari necessariamente e ragionevolmente sostenute al solo scopo di evitare o contenere la riduzione dei RICAVI DI VENDITA; <p>durante il PERIODO DI INDENNIZZO. Quest'ultimo inizia nel giorno del sinistro e si protrae per tutto il tempo durante il quale l'attività dichiarata è compromessa per effetto del sinistro, anche se nel frattempo la</p>



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20
E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it
 Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210
 Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15
 n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

	durata della polizza è venuta a scadere, ma comunque non oltre il termine del MASSIMO PERIODO DI INDENNIZZO fissato espresso in giorni.
SEZIONE 8 – LASTRE E CRISTALLI	<p>La Società indennizza i Danni Materiali e Diretti derivati all'Assicurato per la sostituzione - causata da rottura per causa accidentale o per fatto di terzi - delle lastre ed insegne assicurate con altre nuove, uguali od equivalenti per caratteristiche, comprensivi delle spese di trasporto ed installazione.</p> <p>La Società indennizza altresì le rotture:</p> <p>A) determinate da dolo o colpa grave delle persone di cui il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;</p> <p>B) verificatesi in occasione di scioperi, di tumulti popolari, di sommosse, di atti di terrorismo, di sabotaggio e di vandalismo;</p> <p>C) verificatesi in occasione di Furto o di Rapina o nel tentativo di commettere tali reati;</p> <p>D) causate da cicloni, da uragani, da trombe d'aria, da bufere e da grandine, (escluse insegne esterne);</p> <p>La Società inoltre rimborserà:</p> <p>E) i costi relativi al trattamento, in conformità con le disposizioni delle autorità competenti, dei frammenti di vetro considerati "rifiuti pericolosi" fino ad un massimo del 50% del valore di sostituzione delle vetrate danneggiate;</p> <p>F) i costi relativi alle operazioni di vetrificazione o pennellatura d'emergenza fino ad un massimo del 50% del valore di sostituzione delle vetrate danneggiate.</p>
SEZIONE 9 - RESPONSABILITA' CIVILE PRODOTTI	<p>La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile a sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, da difetto dei prodotti, per i quali esista, ove richiesta, regolare autorizzazione rilasciata dalle competenti Autorità e per le quali l'Assicurato rivesta in Italia la qualifica di Produttore, dopo la loro consegna a terzi a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, per morte, per lesioni personali e per danneggiamento a cose.</p> <p>L'assicurazione comprende altresì i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizio, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termine di polizza.</p> <p>Per prodotti s'intendono anche imballaggi, istruzioni per l'uso, incarti, omaggi, materiale promozionale e in genere quant'altro forni oggetto dell'attività, comprese le promozioni e/o pubblicità con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma.</p>
BUONA FEDE	L'omissione della dichiarazione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il Rischio così come le incomplete ed inesatte dichiarazioni dell'Assicurato nel momento della sottoscrizione della Polizza o durante il corso della stessa non pregiudicano il diritto all'Indennizzo dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che l'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior Premio proporzionale al maggior Rischio che ne deriva con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.
FRANCHIGIE, SCOPERTI E MASSIMALI	<p>Avvertenza: le coperture assicurative sono soggette a limitazioni, esclusioni e sospensioni della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo.</p> <p>Avvertenza: le suddette coperture sono prestate con specifiche franchigie, scoperti e massimali.</p> <p>Per facilitarne la comprensione da parte del Contraente, di seguito si illustra il meccanismo di funzionamento di franchigie, scoperti e massimali mediante esemplificazioni numeriche.</p> <p>Meccanismo di funzionamento della franchigia:</p> <p>1° esempio Somma assicurata € 10.000,00 Danno € 1.500,00 Franchigia € 250,00 Risarcimento € 1.500,00 – 250,00 = € 1.250,00</p> <p>2° esempio Somma assicurata € 10.000,00 Danno € 200,00 Franchigia € 250,00 Nessun risarcimento è dovuto, perché il danno è inferiore alla franchigia.</p> <p>Meccanismo di funzionamento dello scoperto:</p> <p>1° esempio Somma assicurata € 50.000,00 Danno € 10.000,00 Scoperto 10% con il minimo di € 500,00 Risarcimento € 10.000,00 - 10% = € 9.000,00</p> <p>2° esempio</p>



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, [PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it](mailto:amm@pec.donauassicurazioni.it), www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15
 n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

	<p>Somma assicurata € 50.000,00 Danno € 3.000,00 Scoperto 10% con il minimo di € 500,00 Risarcimento € 3.000,00 - 500,00 = € 2.500,00 (perché lo scoperto del 10% del danno è inferiore al minimo non indennizzabile).</p> <p>Meccanismo di funzionamento del massimale: Somma assicurata € 500.000,00 Danno € 600.000,00 Risarcimento € 500.000,00.</p>
RIVALSE	<p>Il contratto assicurativo prevede la rinuncia alla rivalsa da parte della Società nei confronti delle persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge e le società controllate, consociate e collegate a condizione che l'Assicurato non eserciti l'azione di regresso verso il responsabile e salvo sempre il caso di dolo.</p> <p>Nel caso in cui il Contraente o l'Assicurato lo richiedano ed a condizione che non esercitino essi stessi azione di rivalsa, la Società rinuncia ad esercitare il diritto di surroga che gli compete a norma dell'articolo 1916 del Codice Civile verso:</p> <p>a) le persone del cui fatto debbano rispondere a norma di legge; b) le Ditte controllate, consociate o collegate con gli stessi.</p> <p>Tale rinuncia non è operante nei confronti di chiunque abbia agito con dolo.</p>
FORO COMPETENTE	<p>Per ogni controversia insorta tra le parti è competente il foro del luogo di residenza o di domicilio dell'Assicurato/Contraente.</p>



Che cosa NON è assicurato?

ESCLUSIONI GENERALI RELATIVE A TUTTE LE SEZIONI:

Sono esclusi dall'assicurazione i danni diversi dai danni risarcibili precisati in ciascuna Sezione.

Anche se derivanti da taluno dei Rischi garantiti, sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- causati o agevolati da dolo dell'Assicurato, del Contraente o da persone che hanno la rappresentanza legale di tali soggetti;
- dovuti alla detenzione o all'impiego di esplosivi;
- di guerra, guerra civile, invasione, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), occupazione militare, rivoluzione, insurrezione, esercizio di potere usurpato, confisca, requisizione, distruzione o danneggiamento per ordine di governi o di autorità, anche locali, di diritto o di fatto;
- dovuti a esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, oppure ad alterazione, impoverimento o contaminazione di falde acquifere, di giacimenti minerali e in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.

La Società non risponde dei danni dovuti a cambiamenti di costruzione, restrizioni di norme urbanistiche o di uso dei suoli, mancanza di locazione, di godimento o di reddito e – in genere – di tutti i danni che non riguardino la materialità delle cose assicurate.

Cose non assicurate alle sezioni 1 e 2

Salvo espresso patto contrario, Non sono assicurate le seguenti cose:

Rischi esclusi

- veicoli iscritti al P.R.A., natanti, aeromobili, locomotive, mezzi di trasporto su rotaie e gli accessori esistenti sugli e negli stessi;
- l'area su cui sorge il fabbricato;
- palloni presso statici e gli esplosivi;
- boschi, alberi, colture di ogni tipo e animali in genere;
- preziosi, intendendosi per tali: i gioielli e gli articoli in oro, platino, palladio e gli oggetti fabbricati o montati su tali metalli, le pietre preziose e le perle naturali o coltivate;
- le pellicce naturali.

Esclusioni relative alla sola Sezione 1

sono esclusi dall'assicurazione:

- i danni occasionati da terremoto, maremoto, bradisismo, eruzione vulcanica, inondazione e alluvione, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali, rigurgito dei sistemi di scarico, infiltrazioni di acqua e altri liquidi, mareggiata, frana, valanga, slavina, cedimenti del terreno;
- i danni subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno;
- i danni da furto, rapina, saccheggio, comunque commessi;

La Società non risarcisce i danni derivanti da mancato profitto lordo dovuti a:

- fenomeni elettrici a macchine e impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, salvo che da essi consegua l'incendio, lo scoppio o altro danno indennizzabile a termini di polizza;
- impossibilità o difficoltà di importare o di esportare, provvedimenti di emergenza, disposizioni da parte di pubbliche autorità,



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia

20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

restrizioni per norme urbanistiche o uso dei suoli;
3. sospensione, annullamento o prescrizione di licenze nonché sospensione o annullamento di contratti o ordinazioni per cause diverse dal sinistro.

Esclusioni relative alla sola Sezione 2

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) determinati, agevolati o aggravati da dolo o colpa grave:
 - (a1) dell'Assicurato o di persone che abitano con lui o occupano i locali dell'esercizio assicurato o locali con questi comunicanti;
 - (a2) dei prestatori di lavoro dell'Assicurato o dei prestatori di lavoro di taluna delle persone al punto a1, a meno che non si tratti di furto commesso a locali chiusi e in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni all'interno dei locali stessi, e fermo comunque il punto a3 che segue;
 - (a3) degli incaricati della sorveglianza dell'esercizio assicurato o delle cose assicurate;
 - b) derivanti da incendio, esplosione o scoppio, anche se provocati dai ladri o dai rapinatori;
 - c) dovuti a smarrimento, misteriosa sparizione o ad ammanco scoperto al momento delle operazioni di inventario;
- sono inoltre esclusi dall'assicurazione contro il furto i danni avvenuti quando:
- d) nel caso di furto perpetrato con uso fraudolento di chiave vera rubata, smarrita o sottratta, l'Assicurato o chi per lui non provvede, entro 3 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, alla sostituzione delle serrature;
 - e) l'esercizio assicurato non è occupato o custodito al di là dei termini stabiliti dalla "Sospensione parziale dell'assicurazione";
 - f) i locali contenenti le cose assicurate non sono conformi a quanto convenuto;
 - g) taluna delle "vie di accesso", non sono chiuse o non sono dotate di protezione

Esclusioni relative alla sola Sezione 3 – Responsabilità Civile

L'assicurazione non vale per i danni:

- I. dovuti alla presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione o stoccaggio di amianto o di prodotti contenenti amianto;
- II. provocati da campi, onde e fenomeni elettromagnetici;
- III. direttamente o indirettamente originati da contaminazione biologica e/o chimica, a seguito di atto terroristico di qualsiasi genere.

Per atto di terrorismo s'intende l'uso di violenza minacciato o applicato, per scopi o motivi politici, religiosi, ideologici o etnici, esercitato da una persona o un gruppo di persone che agiscono in clandestinità e per conto proprio, su incarico o di intesa con un'organizzazione o organizzazioni, un governo o governi, con l'intenzione di influenzare un governo o intimorire l'opinione pubblica o una parte di essa.

Per contaminazione s'intende l'inquinamento, l'avvelenamento o l'uso mancato o limitato di beni a causa dell'impiego di sostanze chimiche o biologiche.

L'assicurazione RCT/O non comprende inoltre i danni:

- a) da circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate; dalla proprietà o dall'impiego di natanti a motore, di aeromobili e mezzi subacquei di ogni tipo;
- b) da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbiano compiuto il 16° anno di età;
- c) alle cose detenute, a qualsiasi titolo, dalle persone assicurate;
- d) alle cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- e) alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate; alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- f) alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- g) da furto;
- h) cagionati da prodotti, opere e cose in genere dopo la consegna a terzi;
- i) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori e, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e per le opere ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché dell'ultimazione dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, al più tardi, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso o aperta al pubblico;
- j) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimenti di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- k) da detenzione o impiego di esplosivi;
- l) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);

Esclusioni relative alla sola Sezione 7 – Interruzione di esercizio

La Società non risponde delle perdite conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi;
- mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero;
- furto, rapina, estorsione, infedeltà dei dipendenti;
- scioperi, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati di guerra;

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia

20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, [PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it](mailto:amm@pec.donauassicurazioni.it), www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683



Esclusioni relative alla sola Sezione 8 – Lastre e Cristalli

- A) determinate da dolo del Contraente o dell'Assicurato;
 - B) derivanti da crollo di Fabbricato o distacco di parti di esso, cedimento del terreno o assestamenti del Fabbricato, restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle lastre od ai relativi supporti, sostegni o cornici, rimozione delle lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate;
 - C) derivanti da eventi risarcibili a termini della Sezione Incendio, in quanto operante;
 - D) di lastre che alla data dell'entrata in vigore della presente Polizza non fossero integre ed esenti da difetti;
 - E) di sorgenti luminose e delle insegne a seguito di surriscaldamento o corto circuito;
 - F) di insegne esterne se causate da cicloni, uragani, trombe d'aria, bufere;
 - G) delle vetrate di edifici secondari quali giardini di inverno o serre ad utilizzo privato;
 - H) delle parti in vetro di collettori solari o impianti fotovoltaici;
 - I) delle vetrate interne quali specchi murali o armadi a vetro;
 - J) di vetrate artistiche e di pregio;
 - K) di tetti di vetro,
 - L) derivanti da surriscaldamento o corto circuito di sorgenti ed insegne luminose
- e relativamente alle insegne luminose l'assicurazione non comprende:**
- M) la sostituzione dei tubi o delle lettere bruciate;
 - N) le intelaiature metalliche, i trasformatori, gli avviatori ed i supporti isolanti;
 - O) le lampade ad incandescenza ed i tubi a fluorescenza intercambiabili;
- restano inoltre esclusi i danni indiretti conseguenti a rottura di lastre o insegne.**

Esclusioni relative alla sola Sezione 9 – Responsabilità Civile Prodotti

- a) le spese di rimpiazzo del prodotto, o di sue parti, e le spese di riparazione o gli importi pari al controvalore del prodotto;
- b) le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato di prodotti - cui si riferisce l'assicurazione - risultanti difettosi o presunti tali;
- c) le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del sinistro, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dalla Società;
- d) i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato senza il consenso della Società e non direttamente derivantigli dalla legge;
- e) i danni derivanti dalla mancata rispondenza all'uso e alle necessità cui sono destinati i prodotti; sono tuttavia compresi i danni materiali o corporali che derivino dagli effetti pregiudizievoli dei prodotti stessi;
- f) danni derivanti da prodotti destinati al settore aeronautico e aerospaziale;
- g) i danni che si siano verificati in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- h) i danni di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a inquinamento dell'atmosfera, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- i) i danni punitivi (c.d. punitive or exemplary damages);
- j) i danni derivanti da amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'amianto, nonché da campi elettromagnetici;
- k) perdite, costi e/o spese di qualsivoglia natura causati, direttamente o indirettamente, da atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato. Sono altresì esclusi tutti i danni indiretti nonché ogni eventuale perdita conseguente. Agli effetti della presente clausola, per atto di terrorismo si intende un atto, inclusivo ma non limitato all'uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per se o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici o similari, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa. Agli effetti della presente clausola, per atto di sabotaggio organizzato si intende un atto di chi, per motivi politici, militari, religiosi o simili, distrugge, danneggia o rende inservibili i beni al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento dell'attività. Sono altresì escluse dall'assicurazione perdite, danni, costi e/o spese di qualsiasi natura causati, direttamente o indirettamente, o risultanti da, od in connessione con, o riferite ad azioni intraprese per controllare, prevenire o sopprimere tali atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
- l) i danni da organismi geneticamente modificati (OGM);
- m) i danni da BSE;
- n) I danni derivanti da immunodeficienza acquisita (AIDS) e patologie correlate

**Ci sono limiti di copertura?****! Ulteriori casi di limitazioni**

- ! Il Fabbricato deve avere le seguenti caratteristiche costruttive per ogni singolo immobile considerato come corpo separato: strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura del tetto (senza considerarne le strutture portanti) costruite per almeno 8/10 in materiali Incombustibili; sono comunque tollerate caratteristiche costruttive diverse per minori dipendenze la cui area coperta non superi 1/10 dell'area coperta del Fabbricato stesso.



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20

E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it

Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210

Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15

n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683



Dove vale la copertura?

La copertura assicurativa di cui alle sezioni 1, 2, 7 e 8 è prestata per i danni che avvengono nel territorio della Repubblica Italiana. La copertura assicurativa responsabilità civile opera per i sinistri che avvengano nel territorio di qualunque Paese, con la sola esclusione degli Stati Uniti d'America, del Messico, del Canada e dei territori sotto la loro giurisdizione. L'assicurazione R.C.O. vale ovunque nel Mondo.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	<p>In caso di Sinistro, l'Assicurato e/o il Contraente devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) fare quanto gli è possibile per contenere o limitare il danno, salvare le cose assicurate, conservare le tracce ed i residui del Sinistro; b) darne avviso alla Società entro 5 giorni da quando ne sono venuti a conoscenza, anche a mezzo fax, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno; c) per i danni presumibilmente dolosi ed in tutti i casi previsti dalla legge, sporgere denuncia scritta all'autorità competente, trasmettendone copia alla Società; d) fornire a proprie spese alla Società, non appena possibile, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità; e) denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento; f) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate. <p>Prescrizione: Ai sensi dell'articolo 2952 codice civile i diritti derivanti dal contratto di Assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'Assicurazione della Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il Risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.</p>
Assicurazione parziale	Se dalle stime fatte risulta che il valore delle cose assicurate eccedeva al momento del sinistro di oltre il 20% la relativa somma assicurata, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro. Per il settore Responsabilità Civile, fermo restando quanto disposto dal comma precedente, la Società risponde in ogni caso nei limiti dei massimali ridotti in eguale proporzione.
Aggravamento o diminuzione del rischio	<p>Il Contraente e/o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni circostanza che possa determinare l'aggravamento del Rischio.</p> <p>Gli aggravamenti di Rischio non conosciuti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'Art.1898 del Codice Civile.</p> <p>In caso di diminuzione del Rischio la Società è tenuta, ai sensi dell'Art.1897 Codice Civile, a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente e/o dell'Assicurato. La Società rinuncia al relativo diritto di recesso.</p>



Quando e come devo pagare?

Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.
---------------	---



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.
---------------	---




Come posso disdire la polizza?


Clausola di tacito rinnovo	Il contratto è stipulato con clausola di tacito rinnovo. In mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza, l'Assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.
Ripensamento dopo la stipulazione	Non previsto



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
 20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20
 E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it
 Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210
 Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15
 n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683

Diritto di recesso	Dopo ogni Sinistro indennizzabile a termini di Polizza e sino al sessantesimo giorno dalla sua definizione, il Contraente o la Società possono recedere dal Contratto con preavviso di 30 (trenta) giorni da darsi mediante lettera raccomandata. In caso di recesso esercitato dalla Società, la stessa metterà a disposizione del Contraente la quota di Premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio pagato e non goduto.
---------------------------	--

	A chi è rivolto questo prodotto?
Il Contratto è diretto a chi intende assicurare la propria impresa ed il contenuto della stessa contro i rischi di incendio e furto e responsabilità civile.	

	Quali costi devo sostenere?
Costi di intermediazione	
La quota parte percepita in media dagli intermediari è pari al 25% del premio imponibile, ma l'intermediario al quale ti rivolgerai potrà avere una provvigione inferiore.	

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	I reclami vanno inoltrati a: Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group – Reclami Assistenza Clienti - Via Bernardo Quaranta, 45 - 20139 Milano - Fax: 02 87369024 - e-mail: reclami@donauassicurazioni.it o tramite il link presente sul sito Internet della Compagnia - www.donauassicurazioni.it /contatti/reclami. La Compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni. Esclusivamente per lamentele relative al comportamento dell'Agente o dei suoi dipendenti e collaboratori, il reclamo può essere inoltrato oltre che a Donau anche all'Agente con il quale si è entrati in contatto.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS - Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, tel: 06.421331 - fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it . Fermo quanto sopra, i reclami possono essere indirizzati anche all'Organo di Vigilanza sulle Assicurazioni in Austria: Finanzmarktaufsicht (FMA) Otto Wagner Platz 5 A 1090 Wien. Resta salva la facoltà di adire l'Autorità giudiziaria.

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013 n.98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa (Legge 10/11/2014 n.162).
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Arbitrato Eventuali controversie tra le parti sull'entità del danno ovvero sulla natura delle riparazioni necessarie possono essere demandate ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o in mancanza di accordo dal presidente del Tribunale nella cui giurisdizione ha sede il Contraente. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere , ossia delle controversie tra un contraente consumatore di uno Stato membro e un'impresa con sede legale in un altro Stato membro, il reclamante avente domicilio in Italia può presentare reclamo: ➤ all'IVASS, che lo inoltra al sistema/organo estero di settore competente per la risoluzione delle controversie in via stragiudiziale, dandone notizia al reclamante e comunicandogli poi la risposta; direttamente al sistema/organo estero competente dello Stato membro o aderente allo SEE (Spazio Economico Europeo) sede dell'impresa assicuratrice stipulante (sistema individuabile tramite il sito http://www.ec.europa.eu/fin-net), richiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET, rete di cooperazione fra organismi nazionali.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO



Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, Rappresentanza Generale per l'Italia
20139 Milano, Via B. Quaranta, 45 - Telefono +39 02 897569 1, Fax +39 02 897569 20
E-mail: info@donauassicurazioni.it, PEC: amm@pec.donauassicurazioni.it, www.donauassicurazioni.it
Registro Imprese di Milano - C.F./P.IVA 02518720210
Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group, 1010 Vienna (Austria), Schottenring, 15
n. UID: ATU 36848408, Iscritta presso il Tribunale Commerciale di Vienna al n. FN 32002m, DVR: 0016683